

notarsi *quelle cose le quali appartengono a' tradimenti, a sette (ossia cospirazioni) e a turbazione del pacifico stato nostro: item a trattati di terre e luoghi ed altre cose simili le quali meritino di esser trattate secretissimamente: come ancora il caso di sodomia e le cose che riguardano le scuole, siccome sin qui s'è osservato, debbano restare alla cognizione e deliberazione del consiglio dei dieci (1).*

Per questa attribuzione di autorità continuarono i dieci ad avere la principale ingerenza nell' interno e nella polizia esteriore della repubblica. Così Donato Giannotti (o per dir meglio Trifone Gabriello gentiluomo veneziano, che al Giannotti fornì quelle notizie) nel suo dialogo della repubblica e magistrati di Venezia, scritto più anni prima della guerra con Solimano II, copiato in questo luogo letteralmente anche dal Sansovino, dice che a' suoi tempi il consiglio dei Dieci aveva autorità pari « a quella del Consiglio dei Pregadi e di tutta la città, perciocchè egli può trattare » le faccende dello stato come egli vuole senza essere sottoposto » a maggior potestà (2). Vero è (soggiunge) che questa autorità » non è usata da quello, se non in casi di grandissima importanza » ai quali per altra via non si può riparare, come sarebbe delibe- » rar di muovere una guerra, conchiudere una pace, praticare

(1) Il testo di questo decreto, che si legge nel lib. D delle parti prese dal Maggior Consiglio, nell' arch. dell' Avogaria, pag. 9 a tergo, è il seguente: «Vadit pars, » quod ea quae pertinent ad proditioes et » sectas, et ad turbationem pacifici status » nostri; item, ad tractatus terrarum et » locorum et aliorum rerum ejusmodi quae » secretissime tractari merent: casus quo- » que sodomiae et ea quae tangunt scho- » las, sicut hactenus servatum est, rema- » nere debeant cognitioni et deliberationi » Consilii X, et similiter cancellariae no- » strae domini nostri con Consilio. Hoc » etiam declarato, quod capitibus Consilii » remaneat consueta facultas secundum » leges captas puniendi et accipiendi poe-

» nam ab illis rectoribus et officialibus no- » stris, qui renitentes forent obedire man- » datis nostri domini. In reliquis autem » omnibus cujuscumque conditionis exi- » stant, ut Consilium X a tantis occupatio- » nibus sublevetur, capita istius consilii » tam praesentia quam futura quovis modo » se impedire non possint; sed observantia » privilegiorum civitatum et locorum no- » strorum et alia omnia quae devoluta erant » ad capita Consilii X, committantur et va- » dant ad cognitionem officii Advocatorum » et ad alia officia ordinaria sicut requirunt » negotia et conditiones eorum . . . »

(2) Tranne quella del Consiglio Maggior.